

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 25-06-18 Numero 122

Oggetto: L.R. 34/1992, ART. 15 COMMA 5; VARIANTE PARZIALE AL PRG ZONA B5 CAMPOMAGGIO, COMPARTO C4 PRESCRIZIONE SPECIALE N.23. PROPOSTA DI ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il VICESEGRETRARIO Biagioli Simonetta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di approvare in via preliminare la presente "Variante parziale al PRG zona B5 Campomaggio, comparto C4 prescrizione speciale N.23", secondo quanto in narrativa esposto, composta dei seguenti elaborati progettuali redatti allo scopo dall'ufficio:
 - stralcio tavola 7 "Rotelli - Campomaggio" (individuazione di un nuovo comparto minimo di intervento C4 nell'ambito dell'esistente comparto C1 della zona B5 residenziale di completamento in loc. Campomaggio);
 - stralcio N.T.A. (modifica del comma 7 dell'art. 15 recante "Zone residenziali di completamento (B)" prescrizione speciale N.23);al fine di consentirne l'adozione da parte del consiglio comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 per l'avvio della procedura prevista;

Richiamato:

- ✓ gli artt.8 e ss. della legge quadro in materia urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli artt. 42, comma. 2, lett. b) e 48, comma 2, ultimo periodo, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ gli artt. 15, comma 5, e 30 della legge regionale n. 34 del 05/08/1992, recante "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare le modifiche apportate dall'art. 34, secondo comma, della legge regionale n. 3 del 16/02/2015;
- ✓ gli artt. 5 e 89 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con decreto del presidente della repubblica n. 380 del 06/06/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare quindi in via preliminare la presente "Variante parziale al PRG zona B5 Campomaggio, comparto C4 prescrizione speciale N.23", secondo quanto in narrativa esposto, composta dei seguenti elaborati progettuali redatti allo scopo dall'ufficio:
 - stralcio tavola 7 "Rotelli - Campomaggio" (individuazione di un nuovo comparto minimo di intervento C4 nell'ambito dell'esistente comparto C1 della zona B5 residenziale di completamento in loc. Campomaggio);
 - stralcio N.T.A. (modifica del comma 7 dell'art. 15 recante "Zone residenziali di completamento (B)" prescrizione speciale N.23);al fine di consentirne l'adozione da parte del consiglio comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 per l'avvio della procedura prevista;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva né può, al momento, derivare alcun impegno di spesa per il comune di Pollenza;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza è regolarmente dotato di un vigente Piano Regolatore Generale approvato originariamente, in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche, in via definitiva con deliberazione della giunta provinciale n. 366, prot. 4204/URB, del 13/11/2001, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 10/01/2002;

Dato atto:

- ✓ che lo strumento urbanistico generale del comune è stato nel frattempo oggetto di diverse puntuali modifiche, le cui principali sono quelle di seguito riepilogate:
 - al fine di apportare alcune necessarie modifiche, evidenziatesi in sede di applicazione delle norme, allo strumento urbanistico generale, il consiglio comunale, previo recepimento delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale con deliberazione della Giunta Provinciale n. 227 del 13/05/2003, ha approvato una Variante Parziale al PRG denominata "luglio 2002" con propria deliberazione n. 13 del 27/06/2003, pubblicata ai sensi di legge sul B.U.R. n. 64 del 17/07/2003;
 - per la risoluzione di alcuni errori ed imprecisioni sia di tipo cartografico sia a livello normativo su diversi punti del territorio comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2006, si è approvata definitivamente un'ulteriore modificazione del P.R.G. attraverso la "Variante parziale al PRG del Comune di Pollenza - gennaio 2005";
 - nell'ambito del P.A.V.I. 2010 con delibera di consiglio comunale n. 35 del 29/07/2010 si è approvata definitivamente la "Variante parziale al PRG per la zona C2-PL19, comparto A" del lotto sito in via Santo Spirito di Pollenza capoluogo ed individuato catastalmente al Foglio 10 del comune di Pollenza con mappale 212, per una superficie complessiva di mq. 600, redatta ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della legge regionale 34/1992;
 - per il potenziamento e lo sviluppo delle zone industriali e la razionalizzazione della viabilità di Casette Verdini con delibera di consiglio comunale n. 70 del 29/12/2010 venne approvata la Variante Parziale al PRG "per le zone produttive e la viabilità a Casette Verdini" così come modificata sulla base delle prescrizioni impartite con delibera di giunta provinciale n. 457 del 06/11/2007;
 - per consentire la delocalizzazione delle potenzialità edificatorie di cui al permesso di costruire n. 40 del 21/06/2008, dalle immediate vicinanze della Chiesa della Pace, al fine di garantirne la necessaria tutela, con delibera n. 15 del 29/04/2011 il consiglio comunale ha approvato definitivamente la "Variante puntuale al P.R.G. per la Chiesa della Pace";
 - per compensare alcune piccole aree destinate a viabilità e verde pubblico, con delibera n. 44 del 28/11/2011 il consiglio comunale ha approvato in via definitiva una Variante parziale al PRG delle aree distinte catastalmente al Fg 14 con mappali 301 e 302, presentata dai sigg. Moretti Claudia e Giampieri Samuele proprietari del lotto distinto catastalmente al Fg. 14 con mappale 312;
 - per l'adeguamento dell'area a verde pubblico V3 dell'ex "lottizzazione Palombarette" di via Mattei a Casette Verdini con delibera n. 45 del 28/11/2011 venne approvata definitivamente una variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge regionale n. 34/1992;
 - per la "Riqualificazione dell'area urbanizzata all'incrocio tra le strade provinciali 12 e 124 per la realizzazione dell'intersezione a raso mediante rotatoria" con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 25/10/2012 è stato ratificato l'Accordo di Programma in variante al P.R.G. vigente tra la provincia di Macerata e il comune di Pollenza stipulato in data 26/09/2012 tra il presidente della giunta provinciale di Macerata ed il sindaco del comune di Pollenza, acquisito al prot. 10334 del 27/09/2012 ed approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 23, prot. 62176, del 26/09/2012;
 - per la razionalizzazione dell'assetto urbanistico territoriale della zona di Campomaggio, mediante previsione di volumetria aggiuntiva in misura non superiore a mc 20.000 complessivi e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria carenti in quantità e qualità per la necessaria infrastrutturazione dell'insediamento

- sia di nuova previsione sia esistente, con particolare riguardo al sistema di collettamento e smaltimento delle acque reflue urbane venne approvata in via definitiva, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 06/11/2013, una variante parziale PRG denominata "Riqualificazione area urbanizzata in località Campomaggio";
- per la modifica delle previsioni edificatorie di un'area a destinazione residenziale di completamento in loc. Trebbio, con delibera di consiglio comunale n. 14 del 29/03/2014 è stata approvata in via definitiva un variante parziale al P.R.G. sull'area di proprietà dei sigg. Cardarelli Luigi e Scagnetti Teresa;
 - per adempiere alla sentenza del TAR Marche n. 4/2013 con delibera n. 18 del 09/04/2014 il consiglio comunale ha approvato in via definitiva la "Variante al PRG in località Casette Verdini connessa ad accordo integrativo di procedimento per il potenziamento di infrastrutture comunali" redatta dall'arch. Sandro Marinelli di Tolentino in data giugno 2013 per conto della società "Immobiliare Pollenza S.r.l." di Corridonia;
- ✓ che peraltro nel frattempo ci si è dotati di alcune ulteriori varianti parziali di tipo puntuale come di seguito riepilogato:
- Variante parziale al PRG connessa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari P.A.V.I. 2015-2017, redatta dall'ufficio tecnico in data 18/06/2015, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 secondo comma e 26ter secondo comma della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 40 del 12/10/2015 e riguardante:
 - *(bene n. 2) cambio di destinazione da verde pubblico a verde privato di porzione dell'area distinta catastalmente al foglio 3 con mappale 352;*
 - *(bene n. 3) cambio di destinazione da verde pubblico, strade e parcheggi a verde privato e verde pubblico di porzione dell'area distinta catastalmente al foglio 14 con mappali 293, 296, 299, 300, 301 e 302;*
 - *(bene n. 4) cambio di destinazione da verde pubblico, strade e parcheggi a verde privato e parcheggio di porzione dell'area distinta catastalmente al foglio 10 con mappali 212, 574 e 667;*
 - Variante Parziale al PRG per la "Zona B4 c.da Vaglie Fg. 22 mappale 306", redatta dall'arch. Michele Romoli di Macerata, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 43 del 12/10/2015;
 - Variante Parziale al PRG per la "Zona B4 DZ in c.da Palombarette Fg. 14 mappale 143", approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 42 del 12/10/2015;
 - Variante Parziale al PRG per la "Modifica comma 3 dell'articolo 19 delle N.T.A.", redatta dall'ufficio tecnico, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 41 del 12/10/2015;
 - Variante Parziale al PRG per riduzione ambito di tutela fabbricato in zona agricola, scheda 93 del censimento dei beni architettonici extraurbani, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 9 del 21/03/2016, con l'inserimento della prescrizione speciale N.47 all'art. 31 delle N.T.A.;
 - Variante Parziale al PRG zona B4 in rione Trebbio foglio 37 mappali 240 e 377, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 8 del 21/03/2016;
 - Variante Parziale agli articoli 14 e 17bis delle norme tecniche di attuazione del PRG per l'installazione di pannelli solari nelle zone A ed Rs a queste confinanti, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 con delibera di consiglio comunale n. 20 del 13/04/2016, con l'introduzione dei nuovi comma 2bis degli artt. 14 "Zone Residenziali di interesse Storico-Artistico (A)" e 17bis "Zone di ristrutturazione e completamento (Rs)" delle N.T.A.;
 - Variante parziale al comma 7 dell'articolo 16, prescrizione speciale P.L.4, delle norme tecniche di attuazione del PRG, approvata definitivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992, con delibera di consiglio comunale n. 11 del 17/01/2018;

Rilevato:

- ✓ che con nota del 01/03/2018, assunta al prot. 3385 del 08/03/2018, la sig.ra Lidia Carletti, nata a Cingoli il 15/08/1954, c.f. CRLDI54M55C704D, residente in via Campomaggio 34, 62010, a Pollenza, avanzava formale istanza di "Variante Parziale al PRG zona B5 Campomaggio comparto C4 prescrizione speciale N23", sull'area di proprietà, distinta catastalmente al foglio 14 con mappali 315 e porzione del 75, allegando alcuni elaborati tecnici a firma dell'arch. Cristian Rossetti di Macerata, iscritto all'Albo professionale con n. 512, e studio in via Lorenzoni 18, 62100, a Macerata;
- ✓ che in buona sostanza la richiesta avanzata riguarda l'individuazione di un nuovo comparto minimo di intervento C4, nell'ambito dell'esistente zona residenziale di completamento B5 di Campomaggio identificata come comparto di attuazione C1, disciplinata dalle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico all'art. 15 "Zone Residenziali di Completamento (B)", con prescrizione speciale N23 di seguito riportata:

N.23 Prima del rilascio di qualsiasi permesso di costruire nelle due sottozone B5 di via Campomaggio individuate con i comparti "a" e "b", i proprietari dovranno stipulare una convenzione per la cessione delle aree a standard urbanistici, verde e parcheggio, previsti nell'ambito del comparto, a totale scomputo della quota parte degli oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, dovuti in relazione agli interventi edificatori previsti.

Prima del rilascio delle concessioni edilizie per gli interventi compresi nei tre comparti "c1", "c2" e "c3" i proprietari devono presentare una planimetria generale contenente le aree a standard urbanistici a verde pubblico e a parcheggio impegnandosi a cederle gratuitamente al comune, a totale scomputo della quota parte degli oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, dovuti in relazione agli interventi edificatori consentiti.
- ✓ che l'arch. Rossetti, in osservanza alla predetta prescrizione speciale, ha determinato, nell'ambito degli elaborati allegati all'istanza avanzata dalla ditta proprietaria, la complessiva volumetria massima edificabile, oltre quella già esistente, in 770 metri cubi (corrispondenti a 6 abitanti - 770/120) e quindi la quantità di standard urbanistico a verde pubblico ($12 \times 6 = 72$ mq) e a parcheggio ($2,5 \times 6 = 15$ mq) di competenza del nuovo comparto da individuare, per una superficie di complessivi 87 metri quadrati, collocandoli a ridosso della strada comunale in una fascia di profondità pari a circa 6 metri;

Considerato:

- ✓ che la proposta di variante, senza alterare in alcuna altra maniera lo strumento urbanistico vigente, consente esclusivamente la realizzazione autonoma di parte della previsione del piano nell'ambito dell'area di proprietà della ditta richiedente e che si può definire normativamente mediante una integrazione della prescrizione speciale N.23;
- ✓ che pertanto la proposta di variante non comporta alcuna modifica né al dimensionamento dello strumento urbanistico generale né all'individuazione degli standard urbanistici, che anzi con la stessa verrebbero più celermente individuati ed acquisiti al patrimonio del comune a tutto vantaggio per una più sollecita definizione dell'assetto urbanistico dell'intera zona;

Ravvisata

- ✓ l'opportunità pertanto di accogliere la proposta di variante parziale al P.R.G., provvedendo alla modifica del comma 7 dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., recante "Zone residenziali di completamento (B)" modificando la specifica prescrizione speciale N.23 come di seguito riportato:

PRG VIGENTE	PRG IN VARIANTE
Art.15 Zone residenziali di completamento (B) <i>Omissis</i> [7] <u>Prescrizioni particolari:</u> <i>Omissis</i> N.23 Prima del rilascio di qualsiasi permesso di costruire nelle due sottozone B5 di via	Art.15 Zone residenziali di completamento (B) <i>Omissis</i> [7] <u>Prescrizioni particolari:</u> <i>Omissis</i> N.23 Prima del rilascio di qualsiasi permesso di costruire nelle due sottozone B5 di via

Campomaggio individuate con i comparti "a" e "b", i proprietari dovranno stipulare una convenzione per la cessione delle aree a standard urbanistici, verde e parcheggio, previsti nell'ambito del comparto, a totale scomputo della quota parte degli oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, dovuti in relazione agli interventi edificatori previsti. Prima del rilascio delle concessioni edilizie per gli interventi compresi nei tre comparti "c1", "c2" e "c3" i proprietari devono presentare una planimetria generale contenente le aree a standard urbanistici a verde pubblico e a parcheggio impegnandosi a cederle gratuitamente al comune, a totale scomputo della quota parte degli oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, dovuti in relazione agli interventi edificatori consentiti. <i>Omissis</i>	Campomaggio individuate con i comparti "a" e "b", i proprietari dovranno stipulare una convenzione per la cessione delle aree a standard urbanistici, verde e parcheggio, previsti nell'ambito del comparto, a totale scomputo della quota parte degli oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, dovuti in relazione agli interventi edificatori previsti. Prima del rilascio delle concessioni edilizie per gli interventi compresi nei quattro comparti "c1", "c2", "c3" e "c4" i proprietari devono presentare una planimetria generale contenente le aree a standard urbanistici a verde pubblico e a parcheggio impegnandosi a cederle gratuitamente al comune, a totale scomputo della quota parte degli oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, dovuti in relazione agli interventi edificatori consentiti. <i>Omissis</i>
--	--

nonché alla modifica della tavola 7 "Rotelli - Campomaggio" del vigente PRG, sulla base dell'allegato fascicolo tecnico elaborato dall'ufficio tecnico comunale, al fine di consentire una più sollecita realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico sull'area di che trattasi;

Tenuto conto inoltre:

- ✓ che la predetta modifica ben s'inquadra nell'ambito delle previsioni del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 34/1992 laddove si prevede che le "... *varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale* ...";
- ✓ che in ordine alla competenza consiliare in materia di approvazione della variante urbanistica in oggetto si deve osservare come, seppure la legge regionale n. 22/2011 al comma 8 dell'art. 11 - in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011 - avesse ampliato le facoltà della giunta comunale in materia di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale 34/1992, poiché in tal caso si tratta di variante non riguardante (così come invece previsto dal citato comma 8 dell'art. 11 della legge regionale 22/2011) un piano attuativo e poiché la modifica apportata al testo del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 34/1992 dalla successiva legge regionale n. 3 del 16/02/2015 ribadisce la generale competenza del consiglio comunale all'approvazione anche delle varianti semplificate al PRG quali quelle al comma 5 del citato art. 15 della legge 34/1992 anche se per le stesse la procedura cui ci si deve riferire è quella dell'art. 30 della medesima legge relativo ai piani attuativi, ne discende, anche in virtù della norma generale di riferimento contenuta all'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali, la competenza consiliare per tutti gli atti aventi valenza di programmazione generale dell'ente ed, in particolare quindi, per il piano regolatore generale del comune e per le sue varianti;
- ✓ che, relativamente ai pareri tecnici sugli elaborati di variante al P.R.G., previsti dagli artt. 5, comma 3, e 89 del d.P.R. 380/2001, dato atto della sostanziale irrilevanza della variante di che trattasi nei confronti degli elementi assunti a base per l'espressione dei pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione dell'originario strumento urbanistico generale del comune si può prescindere dall'acquisizione di nuovi pareri, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure, che impone l'applicazione del più generale "principio dell'economicità dell'azione amministrativa", in base al quale non devono essere ripercorsi iter procedurali quando l'effetto di questi si

sia già maturato in precedenza (*per tutti vedasi la sentenza del TAR Lazio, sez.I, n. 774 del 21/05/1992, nella quale si afferma esplicitamente che l'acquisizione del parere ai sensi dell'ex art. 13 della legge n. 64/1974 - ora art. 89 d.P.R. 380/2001 - non è necessaria genericamente per ogni tipo di variante agli strumenti urbanistici ma solo per quelle che comportano modifiche su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica ex art. 4 legge n. 64/1974*);

- ✓ che, relativamente alla disposizione contenuta nella lettera "a)" del primo comma dell'art. 11 della L.R. 22/2011 che stabilisce il divieto di "*ulteriori espansioni di aree edificabili in Zona agricola*", finalizzata "*alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica*", la presente variante non in quanto non riguarda area in zona agricola ma esclusivamente aree già destinate all'edificazione in base al vigente strumento urbanistico;
- ✓ che, in relazione alla necessità o meno di avviare per il presente intervento la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al titolo II del d.lgs. 152/2006 ed al capo II della legge regionale n. 6 del 12/06/2007, preso atto di quanto in proposito espressamente previsto alla lettera "d)" del comma 8 del punto 1.3 dell'allegato 1 della D.G.R. 1813 del 21/12/2010 recante "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 128/2010*" ove si specifica dettagliatamente che "*... non sono comunque soggetti a VAS ... le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della L.R. 34/1992...*";

Dato atto:

- ✓ che ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10, della D.G.R. 1813 del 21/12/2010 recante "*Aggiornamento delle Linee Guida regionale per la Valutazione Ambientale di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010*", si è provveduto con nota n. 6806 del 15/05/2018 ad effettuare la comunicazione preventiva di adozione della predatta variante urbanistica alla provincia di Macerata che, previa istruttoria di competenza ha riscontrato con nota n. 13694 del 18/05/2018, assunta al prot. 7125 del 22/05/2018, confermando l'esenzione dalla procedura V.A.S. della variante in oggetto;

Ritenuto:

- ✓ necessario pertanto approvare in via preliminare la presente "Variante parziale al PRG zona B5 Campomaggio, comparto C4 prescrizione speciale N.23", secondo quanto in narrativa esposto, composta dei seguenti elaborati progettuali redatti allo scopo dall'ufficio:
 - stralcio tavola 7 "Rotelli - Campomaggio" (individuazione di un nuovo comparto minimo di intervento C4 nell'ambito dell'esistente comparto C1 della zona B5 residenziale di completamento in loc. Campomaggio);
 - stralcio N.T.A. (modifica del comma 7 dell'art. 15 recante "Zone residenziali di completamento (B)" prescrizione speciale N.23);al fine di consentirne l'adozione da parte del consiglio comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 per l'avvio della procedura prevista;

Preso atto:

- ✓ che dall'adozione del presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per il comune di Pollenza;

Visto:

- ✓ gli artt.8 e ss. della legge quadro in materia urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli artt. 42, comma. 2, lett. b) e 48, comma 2, ultimo periodo, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ gli artt. 15, comma 5, e 30 della legge regionale n. 34 del 05/08/1992, recante "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare le modifiche apportate dall'art. 34, secondo

- ✓ comma, della legge regionale n. 3 del 16/02/2015;
gli artt. 5 e 89 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con decreto del presidente della repubblica n. 380 del 06/06/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 115/18/B del 16/06/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare quindi in via preliminare la presente "Variante parziale al PRG zona B5 Campomaggio, comparto C4 prescrizione speciale N.23", secondo quanto in narrativa esposto, composta dei seguenti elaborati progettuali redatti allo scopo dall'ufficio:
 - stralcio tavola 7 "Rotelli - Campomaggio" (individuazione di un nuovo comparto minimo di intervento C4 nell'ambito dell'esistente comparto C1 della zona B5 residenziale di completamento in loc. Campomaggio);
 - stralcio N.T.A. (modifica del comma 7 dell'art. 15 recante "Zone residenziali di completamento (B)" prescrizione speciale N.23);al fine di consentirne l'adozione da parte del consiglio comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 30 della legge regionale n. 34/1992 per l'avvio della procedura prevista;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva né può, al momento, derivare alcun impegno di spesa per il comune di Pollenza;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE B
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) Istanza del 01/03/2018, assunta al prot. 3385 del 08/03/2018;
- 2) Fascicolo progettuale - Stralcio tav. 7 vigente e variante, stralcio N.T.A. vigenti e variate
- 3) Comunicazione preventiva par. 1.3, punto 10, D.G.R. 1813/2010 n. 6806 del 15/05/2018;
- 4) Conferma provincia esenzione VAS n. 13694 del 18/05/2018, assunta al prot. 7125 del 22/05/2018.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 18-06-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il VICESEGREARIO
F.to Biagioli Simonetta

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 27-06-18, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 27-06-18, al 12-07-18,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario